



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica

Tel. 0321/969801 fax. 0321/969855

municipio@pec.comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

Oleggio, 31/03/2021

Reg. ord. N. 58

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO AD USO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA VALIDITA' ORDINANZA NR. 27 DEL 10/02/2021.

IL SINDACO

VISTE le precedenti ordinanze sindacali nr. 87 del 29/05/2020, nr. 93 del 11/06/2020, nr. 215 del 23/10/2020 e 27 del 10/02/2021 con le quali venivano disposte le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico in favore dei pubblici esercizi in ottemperanza al Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 181 "Sostegno alle imprese di pubblico esercizio" nonché al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 22 maggio, nr. 63 che all'art. 14 consente l'attività dei servizi di ristorazione nel rispetto di quanto previsto dal punto 11, dall'art. 1 lett. ee) del DPCM 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Ristorazione" in particolare, privilegiando l'utilizzo di spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 116 del 6 giugno 2020 "Disposizioni in merito alla occupazione di suolo pubblico durante il periodo di emergenza COVID-19", con la quale è stata prevista la validità per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31/12/2020 e la relativa esenzione della TOSAP;

VISTI il Decreto legge nr. 2 del 14 gennaio 2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 30/04/2021 nonché l'art. 9-ter del Decreto Ristori, approvato definitivamente dalla Camera nella seduta del 18.12.2020 con il quale, per favorire la ripresa delle attività turistiche, è stato stabilito per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l'esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, e successivamente esteso fino al 30/06/2021 dal comma 1 dell'art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in GU N 41 DEL 22 MARZO 2021 contenente la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019);

PRESO ATTO che è stata presentata nella seduta del 24/03/2021 alla Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Viabilità la bozza di "Regolamento disciplinante l'occupazione del suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, attività commerciali in sede fissa ed artigianali" e che appare opportuno attendere la presentazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento specifico al fine di evitare, oltre a difficoltà operative nella gestione delle richieste, anche difficoltà per gli esercenti in assenza di complesso organico di regole certe;

VALUTATA pertanto l'opportunità di prorogare la concessione dei plateatici straordinari, tali da consentire il regolare svolgimento delle attività nell'assoluto rispetto dei protocolli sanitari ed assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale connesso all'emergenza COVID-19, fino al termine di

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oleggio. Responsabile Procedimento: SIBIGLIA PIERO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

esonero versamento Canone Unico (30/06/2021) e comunque fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale in materia;

RITENUTE altresì sussistenti le condizioni di urgenza che giustificano l'emissione della presente ordinanza alla luce della vigenza dello stato di emergenza, così come dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e prorogato al 30 aprile 2021 con Decreto Legge 14 gennaio 2021 nr. 2 in merito alla permanenza, delle condizioni per applicare le misure urgenti di contenimento dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI:

- gli articoli 50 D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità;
- i provvedimenti restrittivi già assunti dalle Istituzioni dello Stato;
- il Regolamento comunale di Polizia urbana e di Occupazione del suolo pubblico.

DISPONE

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- la proroga della validità dell'ordinanza sindacale nr. 27 del 10 febbraio 2021 contenente le disposizioni in merito all'occupazione del suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico da parte dei pubblici esercizi, sino alla data del 30 giugno 2021;
- che tutte le misure eccezionali e temporanee disposte con precedenti ordinanze sindacali nr. 87 del 29/05/2020 e nr. 93 del 11/06/2020, nr. 215 del 23/10/2021 e 27 del 10/02/2021 siano integralmente confermate;
- che nell'esercizio delle attività di ristorazione vengano osservate le disposizioni nazionali e/o regionali in materia, in particolare contenute nel DPCM 14 gennaio 2021 nonché nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2021, n. 14 fino alla loro validità, e successivi provvedimenti in materia;

La presente ordinanza ha validità a partire dalla pubblicazione all'Albo pretorio digitale e fino al 30 giugno 2021, salvo nuovo provvedimento o revoca dell'ordinanza.

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di prevenzione della salute pubblica.

Salvo che il fatto costituisca reato, ai trasgressori verrà comminata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di attività d'impresa, si applicherà la sospensione accessoria dell'attività da 5 a 30 giorni.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
BALDASSINI ANDREA